

Foglio Federale

Berna, 20 settembre 1968

Anno LI

Volume II

N° 38

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10029

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il potenziamento dell'aiuto all'economia forestale

(Del 28 agosto 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, due disegni di leggi federali concernenti un incremento dell'aiuto all'economia forestale, e cioè:

- I. La legge federale che modifica quella concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;
- II. La legge federale sui crediti forestali d'investimento.

I provvedimenti proposti sono stati suggeriti da interventi parlamentari come anche da istanze presentate dalle associazioni professionali e dai Cantoni di montagna. Essi furono generati dalla situazione dell'economia forestale, rivelatasi vieppiù ardua dal 1962 in poi a cagione della notevole regressione dei prezzi del legname, da un lato, e dal costante aumento delle spese, dall'altro. S'aggiunge inoltre, in questi ultimi tempi, un accresciuto bisogno della popolazione di trovare nelle foreste possibilità di ristoro e di distensione. Sovente, però, proprio tale funzione sociale della foresta costituisce per il proprietario un onere sopportabile soltanto finché il bosco frutta una congrua rendita. Nondimeno, con l'evolversi della situazione, le cure indispensabili alla conservazione della foresta, particolarmente nelle zone montane, non possono ormai più essere prodigate

senza onerosi sacrifici finanziari e devono pertanto essere trascurate. L'articolo 24 della Costituzione prevede tuttavia, tra altro, che la Confederazione stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione dei boschi esistenti. La preoccupazione di conservare le nostre foreste e la loro importanza per il Paese e la sua popolazione provocarono, a contare dal 1961, i seguenti interventi parlamentari:

1. *Il postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Welter del 21 settembre 1961*, concernente la classificazione delle foreste protettrici. Questo postulato è stato ampiamente soddisfatto, poichè l'87% dell'area boschiva è attualmente compreso nella zona delle foreste protettrici. Secondo l'articolo 4 della legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste [CS 9, 529 (A XVI C 1)], la classificazione delle foreste protettrici e non protettrici, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio federale, spetta ai Cantoni.
2. *Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Leber del 18 giugno 1963* concernente la trasformazione di cedui semplici e di altre foreste nate da rimestitici in boschi ad alto fusto.
3. *Postulato dell'onorevole Consigliere agli Stati Odermatt del 12 ottobre 1965*, concernente la conservazione delle foreste protettrici. Il postulante, essendo la conservazione e la cura delle foreste protettrici di pubblico interesse, invita il Consiglio federale a prendere le necessarie misure e a proporre alle Camere di ovviare alla minacciate trascuratezza delle foreste protettrici, segnatamente nelle zone di montagna.
4. *Il postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Grandjean del 14 dicembre 1965*, mediante il quale il Consiglio federale è nuovamente invitato a presentare un disegno sulla trasformazione dei cedui semplici, e a riesaminare la questione concernente l'utilizzazione della legna da ardere invendibile.
5. *Interpellanza dell'onorevole Consigliere nazionale Diethelm del 20 dicembre 1966*, che tratta della difficile situazione dell'economia forestale di montagna e chiede l'adozione di provvedimenti adeguati.
6. *Postulato dell'onorevole Consigliere agli Stati Leu del 5 marzo 1968*, sull'aumento dei contributi federali per la costruzione di paravalanghe e i rimboschimenti e sul catasto delle valanghe.
7. *Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Grünig del 6 marzo 1968*, inteso ad ottenere provvedimenti completivi per l'intensificazione delle opere di protezione contro le valanghe.
8. *Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Lehner del 6 marzo 1968*. Il postulante chiede la reintroduzione temporanea della possibilità di favorire il trasferimento degli edifici in zone sicure dalle valanghe e

di costruire gallerie protettive per ferrovie e strade, tale possibilità non essendo infatti più disponibile per decorso di termine.

Inoltre, la conferenza dei direttori dei dicasteri forestali cantonali, il 23 settembre 1966, e l'associazione svizzera dell'economia forestale, il 6 febbraio 1967, rilevarono, nelle loro rispettive istanze, la necessità di mantenere un adeguato reddito forestale e, a tale riguardo, presentarono al Consiglio federale le seguenti proposte:

- Rinuncia incondizionata ad ogni riduzione o limitazione dell'aiuto finanziario finora accordato dalla Confederazione per il promovimento dell'economia forestale;
- Aumento dei sussidi per lavori e istituzioni forestali;
- Promovimento della conversione di cedui in fustaie;
- Reintroduzione dei sussidi per gli stipendi del personale forestale;
- Provvedimenti di politica doganale e commerciale a favore dell'industria della carta e della cellulosa;
- Misure intese ad assicurare l'approvvigionamento del paese con legname in caso di perturbazioni nel traffico d'importazione;
- Rinuncia ai provvedimenti adottabili dalle regie federali per comprimere i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono pregiudicare la competitività del mercato indigeno del legname.

Queste proposte sono state rafforzate ed ampliate in un memorandum del 6 giugno 1968 dell'associazione svizzera dell'economia forestale e dell'Unione svizzera dei contadini.

L'ampliamento concerne segnatamente i due punti seguenti:

- a) Una politica economica e commerciale adeguata alle peculiarità dell'economia forestale;
- b) La trasformazione della legislazione nazionale sulle foreste in una legge forestale che tenga parimente conto delle possibilità economiche.

D'altro canto, l'associazione forestale svizzera adottò, durante l'assemblea annuale del 28 settembre 1967, una risoluzione destinata al Dipartimento federale dell'interno, la quale rilevava l'urgenza di un accresciuto promovimento delle opere di accesso alle foreste montane. Simultaneamente si proponeva di adossare alla comunità le spese di manutenzione delle strade forestali che servono al traffico pubblico.

L'anno scorso infine, sette Cantoni di montagna hanno chiesto i seguenti provvedimenti:

- Aumento dei sussidi federali intesi ad accelerare l'accesso alle foreste mediante la costruzione di strade forestali e altri impianti sino all'80 per cento delle spese;

- Collaborazione ad ogni provvedimento di razionalizzazione preso dai proprietari di foreste, come l'acquisto di macchine, utensili e veicoli, concedendo sussidi federali sino all'80 per cento del prezzo;
- Al posto di tali sussidi possono essere eventualmente accordati mutui per l'acquisto di mezzi meccanici e la copertura dei residui di spese per progetti forestali (crediti d'investimento);
- Concessione di sussidi federali per gli stipendi del personale forestale permanente (20-25%);
- Concessione di sussidi intesi a compensare le differenze delle spese di raccolto nelle foreste protettive di montagna isolate e non ancora accessibili industrialmente, onde sia assicurata l'esecuzione dei provvedimenti, stabiliti dalla legge, per la cura delle foreste;
- Incremento più sostanziale della ricerca generale sul legno presso il laboratorio federale per la prova dei materiali (LFPM) allo scopo di trovare nuove possibilità d'impiego del legname indigeno;
- Istituzione e promovimento di cattedre per la tecnica di costruzione in legno e l'utilizzazione del legname alla SPF, nonchè nelle scuole medie e professionali, fornendo i crediti necessari.

LA SITUAZIONE NELL'ECONOMIA FORESTALE

Illustreremo ora brevemente l'evoluzione della situazione che ha suscitato questi numerosi interventi accettati dal Consiglio federale.

Indubbiamente, il reddito in materiale del patrimonio forestale complessivo (circa 1 milione di ettari) ha potuto essere accresciuto, dal 1930 in poi, da circa 3 milioni di m³ a quasi 4 milioni, grazie all'intensificazione della selvicoltura; va inoltre osservato che la proporzione di legname d'opera e industriale è salita dal 45% nel 1930 all'attuale 70%. L'economia forestale può tuttavia tener conto soltanto limitatamente delle mutabili esigenze del mercato. Inoltre, i lunghi periodi di produzione di 100 anni e più non consentono previsioni valide, tanto più che le composizioni dei boschi secondo la natura del legname, come anche il volume e il genere di sfruttamento dipendono ampiamente dalle condizioni locali.

Per contro, il reddito pecuniario delle foreste pubbliche ha riscontrato, negli ultimi 8 anni, uno sviluppo sfavorevole come lo dimostra la ricapitolazione seguente, fondata sulla statistica forestale svizzera:

Costi, ricavo e reddito netto delle foreste pubbliche a contare dal 1959

Anno	Ricavo lordo dal legname/m ³	Entrate d'esercizio/m ³	Uscite d'esercizio/m ³	Spese di preparazione e di trasporto	Eccedenza d'esercizio/m ³ di legname sfruttato		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%
					1959 = 100%		
1959	67.10	70.30	39.40	20.10	100	30.90	100
1960	69.30	72.50	38.30	19.70	98	34.20	110
1961	76.20	80.50	40.80	20.90	105	39.70	128
1962	79.20	81.50	39.90	22.50	112	41.60	135
1963	75.80	79.80	47.00	25.20	126	32.80	106
1964	72.90	77.30	49.70	26.50	133	27.60	89
1965	75.70	81.00	53.30	27.30	136	27.70	90
1966	75.50	80.80	54.40	27.90	139	26.40	85

Negli ultimi anni, il ricavo lordo è quindi aumentato soltanto lievemente, mentre le spese d'esercizio, dal 1959 in poi, si sono accresciute del 38%. Non sorprende pertanto il fatto che, nel 1966, l'eccedenza d'esercizio costituì soltanto l'85 per cento di quella del 1959. A cagione degli uragani catastrofici dell'inizio del 1967, la situazione si è ancora sensibilmente peggiorata; infatti, il prezzo del legname d'opera e da segheria calò, in media, di 30 franchi per m³. Nel contempo però, i prezzi del legname proveniente da nuovi tagli sono lievemente aumentati, ancorchè continuino a mantenersi notevolmente al di sotto del livello dei ricavi ottenuti prima degli uragani devastatori. Va infine osservato che i prezzi sarebbero calati maggiormente, ove la Confederazione non avesse adottato i provvedimenti intesi ad agevolare lo smercio all'estero del legname devastato; a questo scopo infatti, le Camere votarono complessivamente crediti per 8 milioni di franchi.

Alle minori entrate si contrappone pertanto un forte aumento delle spese per m³ di legname d'uso. Poichè più della metà delle spese è costituita dai salari, l'evoluzione in questo settore riveste una particolare importanza per l'ammontare dei costi d'esercizio.

La tavola seguente illustra l'evoluzione salariale nell'economia forestale a contare dal 1959 (media nazionale). Per istituire un paragone, essa riproduce parimente i salari medi degli operai edili, qualificati e non qualificati (dati raccolti dall'UFIAML):

Anno	Salari orari degli operai forestali		Salari orari degli operai edili non qualificati		qualificati	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
			(1959 = 100%)			
1959	2.74	100	2.93	100	3.48	100
1960	2.81	103	3.14	107	3.74	107
1961	3.02	110	3.27	112	3.91	112
1962	3.32	121	3.62	124	4.29	123
1963	3.64	133	4.01	137	4.61	132
1964	4.09	149	4.36	149	5.06	145
1965	4.40	161	4.67	159	5.43	156
1966	4.80	175	5.04	172	5.68	166
1967	5.18	189	5.37	183	6.34	182

Questi dati dimostrano che i salari orari degli operai forestali sono saliti in media da 2,74 franchi nel 1959, a 5,18 franchi nel 1967, ovvero dell'89 per cento. La comparazione dei dati concernenti gli operai edili qualificati e non qualificati indica che nel 1959 la remunerazione degli operai forestali fu manifestamente inferiore a quella degli operai dell'edilizia e che l'eguaglianza salariale, nonostante gli sforzi successivamente avviati, non fu affatto raggiunta. In effetti, oggigiorno ancora, numerosi operai forestali scelgono professioni artigianali o industriali meglio retribuite ancorché abbiano fruito di sensibili aumenti di salario.

A cagione del ristagno o magari del calo dei prezzi del legname, come anche dell'aumento delle spese d'esercizio, i conti annuali di diverse aziende forestali montane, benchè coscienziosamente amministrate si rivelarono sensibilmente deficitari già innanzi la diminuzione dei prezzi di vendita dovuta agli uragani devastatori del 1967. I dati statistici in nostro possesso dimostrano infatti che in quell'anno ottennero risultati d'esercizio negativi non soltanto singole aziende forestali pubbliche, bensì anche le aziende forestali d'interi Cantoni (Uri, Svitto); infatti, il crollo dei prezzi del legname d'uso fu, in media, del 30 per cento e perfino del 40 per cento nelle zone direttamente colpite dagli uragani. Purtroppo, il crollo dei prezzi fu riscontrato anche nei Cantoni parzialmente o totalmente risparmiata dalla furia devastatrice delle intemperie. Ad esempio, l'eccedenza d'esercizio delle foreste pubbliche del Cantone dei Grigioni che, nel 1962, era stata di ben 13,4 milioni di franchi, ammontò, nel 1967, a soli 3,7 milioni di franchi.

Come lo attestano le istanze presentate dalle organizzazioni specializzate, l'economia forestale è affatto cosciente che tale fenomeno non è prodotto da una particolare situazione temporanea, bensì da una crisi strutturale; cosicchè occorre adottare provvedimenti a lungo termine. Tra quest'ultimi menzioniamo avantutto l'iniziativa personale mediante la

razionalizzazione e meccanizzazione del lavoro, migliori possibilità d'accesso alle foreste, una formazione professionale adeguata alle esigenze moderne e, inoltre, un'armonica collaborazione dei proprietari per la soluzione di compiti particolari.

A tale riguardo, va dedicata una speciale attenzione all'incontestabile successo ottenuto dalla sega a motore. Infatti, mentre il censimento federale del 1955 accertava l'impiego di 174 seghe a motore, i dati raccolti 10 anni più tardi stabilirono l'esistenza, nelle foreste pubbliche, di 2387 motoseghe aziendali e di 4138 appartenenti al personale dell'esercizio. Analoghi progressi nella meccanizzazione e nella razionalizzazione, benchè meno spettacolari, furono ottenuti nel trasporto del legname mediante argani, trattrici, veicoli per terreno vario e simili mezzi motorizzati di trasporto.

Ma anche all'accessibilità alle foreste si dedicò la voluta attenzione, nella misura in cui il reddito giustificava investimenti per la costruzione di strade ed altri impianti di trasporto. Come l'hanno dimostrato le indagini sulle aziende forestali pubbliche svolte nel quadro del censimento federale delle aziende, nelle Prealpi e nelle Alpi esiste attualmente una rete stradale lunga 3400 km, sistemata per il traffico degli autocarri; va però osservato che in dette regioni devono essere successivamente costruiti altri 10 000 km di strade.

Occorre inoltre rilevare che la formazione dei boscaioli e dei sottospettori forestali è stata adeguata alle esigenze attuali, con l'istituzione della nuova professione di operaio forestale e lo svolgimento dell'istruzione dei sottospettori forestali nelle apposite scuole e non soltanto negli abituali corsi (scuole forestali di Landquart e Lyss). Non va però dimenticato che l'aggiornamento della formazione avviene grazie a sussidi federali; tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo prefisso senza una stretta collaborazione dei proprietari forestali. Nel nostro Paese, sono quindi stati ottenuti, negli ultimi anni, notevoli progressi in questo campo. Per contro, occorrerà dedicare una maggiore cura alla cooperazione volontaria (in comunità d'esercizio o consorzi per l'acquisto di macchinario).

Non va infine taciuta l'attività della «LIGNUM», l'Unione svizzera per il legname, la quale, tra altro, si è scelta il compito di lottare, mediante un'appropriata ricerca e un'intensa propaganda, contro l'esclusione del legname dall'edilizia. Questa attività è finanziata precipuamente dal Fondo d'assistenza della selvicoltura e dell'industria del legname, ovvero con mezzi propri e pertanto senza alcun aiuto statale.

Il Dipartimento dell'interno ha sottoposto ad un esame approfondito le istanze e le proposte suddette, al lume della situazione testè descritta. Dall'esame è risultato che all'iniziativa personale, che abbiamo brevemente illustrata, occorre attribuire una considerevole importanza. Tenendo però conto della funzione protettrice e sociale delle foreste per la

collettività, la Confederazione non potrà ormai più sottrarsi al dovere di aiutare l'economia forestale, nell'ambito delle norme costituzionali e delle possibilità finanziarie, a sormontare, mediante appropriate misure, la crisi strutturale che la opprime.

L'attuazione di tutti i voti espressi da Parlamentari e organizzazioni forestali specializzate richiederebbe una revisione totale della legislazione forestale nazionale. D'altronde, una commissione di politica forestale, istituita dalla Società forestale svizzera, si occupa, da qualche tempo, dell'elaborazione delle basi necessarie a tale riguardo, in correlazione con la revisione totale della Costituzione federale, suggerita dal Parlamento.

I lavori preliminari andranno ovviamente per le lunghe. Nondimeno, l'attuale situazione dell'economia forestale è talmente precaria da esigere assolutamente l'adozione immediata di adeguati provvedimenti. Conseguentemente, occorre eliminare quelle proposte la cui realizzazione può essere differita sino alla revisione totale della legge federale sulla polizia delle foreste. Vanno inoltre scartate le proposizioni cui si oppongono motivi di natura costituzionale, convenzioni o considerazioni di politica commerciale (AELS, GATT, ecc), o ponderazioni finanziarie (ad es. premi di trasporto del legname proveniente da foreste isolate, sussidi per la remunerazione del personale forestale, provvedimenti di politica doganale o commerciale a favore dell'industria della carta e della cellulosa).

PROVVEDIMENTI PROPOSTI

Devono essere promossi i seguenti provvedimenti, adottabili a breve scadenza e suscettivi di sostenere efficacemente l'economia forestale:

a. L'esperienza pluriennale ha dimostrato che segnatamente una sufficiente accessibilità alle foreste consente, entro un termine relativamente breve, un'amministrazione razionale e accurata delle stesse. Per questo motivo, l'attività esplicata in tale campo è stata notevolmente incrementata negli ultimi anni. Nondimeno, il rendimento regressivo delle aziende forestali, particolarmente accentuato nelle regioni montane, complica e rallenta assai gli investimenti cui devono provvedere i proprietari forestali, ciò che, conseguentemente al rincaro progressivo, esige un aiuto federale più sostanziale in queste regioni. Con mezzi finanziari relativamente modesti, l'economia forestale di montagna può essere tuttavia notevolmente incrementata, adattandone l'accessibilità alla motorizzazione viepiù progredita.

b. Dopo la revisione parziale della legge sulla polizia delle foreste, del 19 dicembre 1951, furono considerevolmente promossi i lavori di protezione contro le valanghe ed i corrispondenti rimboschimenti. Trattasi, a tale riguardo, di provvedimenti costosi che, in determinati casi, possono esigere anche 10 milioni di franchi. Ancorchè la Confederazione assuma dal 50 al-

l'80 per cento delle spese, la rimanenza ammonta sovente a parecchie centinaia di franchi, onere, questo, che spesso dev'essere sopportato da piccoli Comuni di montagna finanziariamente deboli. In molti casi, anche il residuo delle spese dedicate all'accessibilità delle foreste costituisce un grave onere per il committente. Nel senso dell'aiuto alle regioni di montagna, dovrebbe pertanto essere istituita la possibilità di agevolare, mediante la concessione di mutui federali senza interesse o ad interesse ridotto, il finanziamento della parte residuale delle spese per progetti forestali. Tali mutui dovrebbero parimente consentire, nelle zone montane, l'acquisto di veicoli, macchine ed utensili.

c. Proponiamo infine d'istituire nuovamente, per la Confederazione, la possibilità, limitata nel tempo, di favorire la costruzione di gallerie protettrici di ferrovie, strade e sentieri come anche il trasferimento in luoghi sicuri degli edifici minacciati dalle valanghe. Questo aiuto federale non dev'essere però destinato a proteggere dalle valanghe nuove costruzioni isolate o magari intere agglomerazioni recenti, ma non rurali, comprese le strade d'accesso, qualora, al momento della costruzione, non sia stato tenuto conto del piano di zona o del catasto delle valanghe, oppure, mancando quest'ultimi, i progetti siano stati attuati nonostante gli avvertimenti dati.

In virtù dei postulati Leber e Grandjean, è stato elaborato parimente un disegno concernente la trasformazione dei cedui semplici in fustaie. L'esame di tale disegno ha dimostrato che le spese relative s'eleverebbero a circa 270 milioni di franchi, occorrendo infatti trasformare approssimativamente 45 000 ettari di cedui semplici poco produttivi in fustaie ad alto rendimento. Il contributo federale ammonterebbe pertanto, al saggio previsto del 40-50 per cento delle spese, a complessivamente 120 milioni di franchi circa, ripartiti su 30-40 anni, ovvero annualmente a 3-4 milioni di franchi. Poichè tali lavori esigono un lungo periodo di tempo, occorrerebbe avviarli il più presto possibile. Il Consiglio federale riconosce la necessità di trasformare i cedui semplici anche perchè essi, non fruttando alcun reddito, non vengono più curati e perdono pertanto la loro funzione protettrice. Tenuto però conto dell'attuale situazione finanziaria della Confederazione, l'attuazione di questa proposta dev'essere differita finchè lo Stato federale disporrà di accresciuti mezzi finanziari e sarà pertanto in grado di sussidiare la trasformazione testè descritta.

CHIARIMENTI RIGUARDO AI DISEGNI

L'aumento dei sussidi federali per migliorare l'accessibilità alle foreste e la reintroduzione dei contributi ai provvedimenti di protezione contro le valanghe possono essere attuati mediante una revisione parziale della legge federale sulla polizia delle foreste.

Quanto ai crediti d'investimento per l'economia forestale trattasi di provvedimenti particolari e le pertinenti disposizioni non s'inserirebbero quindi nel quadro di detta legge. Questo disegno deve dunque rivestire la forma delle leggi speciali.

Ci permettiamo di esprimere nel modo seguente il nostro parere circa i due disegni legislativi:

I. Disegno di una legge federale che modifica quella concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste

Questo disegno consiste precipuamente nella modificazione di un complemento degli articoli 42 e 42 bis della legge federale sulla polizia delle foreste, intesi a promuovere maggiormente l'accessibilità alle foreste nelle Prealpi e nelle Alpi, come anche a restituire temporaneamente la contribuzione federale alla costruzione di gallerie e al trasferimento di edifici minacciati.

La costruzione di strade forestali urge per diversi motivi:

- a. una maggiore accessibilità alle foreste montane promuove la cura delle stesse;
- b. il trasporto del legname è agevolato tanto dal profilo tecnico, quanto dal profilo economico;
- c. se l'accessibilità è sufficiente, diventano superflui i premi di trasporto per tagli eseguiti in foreste isolate.

Considerata la situazione finanziaria federale, il saggio massimo va accresciuto soltanto dal 40 al 50 per cento, presupponendo tuttavia la condizione che i Cantoni accordino un contributo adeguato. Tenuto conto del prezzo di 50 franchi per m lineare e di un saggio di contributo del 30 per cento, le spese residuali ammontavano finora a 35 franchi per m; per contro, all'attuale prezzo medio di 200 franchi per metro lineare, quest'ultime s'elevano a 140 franchi. Orbene anche se il saggio di contributo fosse aumentato al 50 per cento, le spese rimanenti per m sarebbero ancora di 100 franchi, ovvero circa il triplo del prezzo pagato venti anni or sono.

I crediti suppletivi necessari, nel caso di un sussidio federale del 50 per cento alle regioni prealpine e alpine, ammontano, secondo i dati raccolti, da 1 a 1½ milioni di franchi l'anno. Mediante un'ordinanza, il Consiglio federale dovrà ancora delimitare con maggiore esattezza le regioni suddette.

Considerati i danni provocati dalle valanghe all'inizio di quest'anno, tre postulanti solleccitarono un incremento dell'aiuto federale per le opere di premunizione. In virtù del diritto vigente, già attualmente possono essere accordati, a tale scopo, sussidi federali ammontanti all'80 per cento delle spese. Questa aliquota elevata è giustificata poiché per il committente trat-

tasi, nella maggior parte dei casi, d'investimenti improduttivi e perché, in generale, dei provvedimenti protettivi profitta tutta la comunità. Tuttavia, un aumento del saggio suddetto non entra in considerazione; per contro, sarebbe giustificato, per i progetti, il cui finanziamento è fondato sull'articolo 42 *bis*, di sovvenzionare tutti i lavori con il medesimo saggio di contributo: in altri termini, occorrerebbe rinunciare al saggio inferiore applicato finora alla progettazione, alla sorveglianza della costruzione e all'assistenza dei prestatori d'opera.

In seguito alle catastrofiche valanghe del 1951, nella legge federale del 19 dicembre 1951 fu istituita la possibilità, limitata a 10 anni (art. 37 *bis* e 42 *bis* della legge federale sulla polizia delle foreste), di sussidiare fra altro la costruzione di gallerie destinate a proteggere linee ferroviarie, strade e sentieri, come anche lo spostamento di opere minacciate in luoghi sicuri, ove, grazie a tali accorgimenti, fosse possibile evitare costosi lavori di premunizione nelle zone di formazione delle valanghe. Le valanghe dell'inverno scorso hanno dimostrato che tali provvedimenti risultano parimente necessari nei luoghi in cui finora non sono state erette opere di premunizione. Un'indagine svolta nei Cantoni di montagna ha provato che tali gallerie e spostamenti sono ormai necessari nei Cantoni di Berna, Uri, Sottoselva, Glarona, Friburgo, San Gallo, Grigioni e Vallese. Conformemente alla proposta del Consigliere nazionale Lehner, queste misure dovrebbero essere adottabili fintanto che tutto l'articolo 42 *bis* diverrà caduco, ovvero sino al 1° maggio 1982.

Questa operazione risulta vantaggiosa anche dal lato finanziario. Infatti, una valutazione approssimativa delle spese per la protezione della strada di Tamin (SG) durante l'inverno ha dimostrato che la costruzione di gallerie, invece di ripari antivalanghe nelle zone di formazione, consente un risparmio ammontante fino al 90 per cento delle spese. Un altro vantaggio della costruzione di gallerie consiste nella sua immediata efficacia, contrariamente alle opere paravalanghe nelle zone di formazione delle quali la protezione auspicata, a cagione del periodo di costruzione più lungo, risulta efficiente solo dopo parecchi anni.

Un'indagine svolta tra i Cantoni ha dimostrato che si tratterà di una spesa complessiva minima di 40 milioni di franchi. Tenuto conto di un saggio di contributo ammontante, al massimo, al 50 per cento delle spese per le gallerie e al 30 per cento dei costi di spostamento di edifici, i crediti annui necessari, per un periodo limitato a 13 anni, sono valutati a 1,5 milioni di franchi.

La revisione parziale della legge federale sulla pulizia delle foreste si mantiene nel quadro delle disposizioni vigenti ed è fondata, come la legge stessa, sull'articolo 24 della Costituzione federale.

II. Disegno di una legge federale sui crediti forestali d'investimento

Come già accennammo, il presente disegno persegue lo scopo di migliorare la struttura delle aziende forestali pubbliche nelle Prealpi e nelle Alpi, ovvero nella zona di montagna, accordando mutui, senza interesse o ad un saggio ridotto, per il finanziamento della parte residuale dei progetti forestali e per l'acquisto di veicoli, macchine e utensili. A tali aziende sarà pertanto data la possibilità di liberarsi dagli onerosi interessi dei debiti contratti e adottare le necessarie misure di razionalizzazione.

Per motivi di equità, i proprietari privati di foreste nelle regioni montane devono poter fruire del medesimo aiuto fedrale, purché l'interesse pubblico alla conservazione della funzione protettrice della foresta lo giustifichi. Tuttavia, occorre parimente rilevare che i proprietari forestali, pubblici o privati, nelle regioni di montagna avevano già finora la possibilità, in virtù della legge federale del 23 marzo 1962 su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RU 1962, 1323; A XVI A 2), di ottenere siffatti crediti, sempreché i provvedimenti forestali fossero stati presi unitamente a quelli agricoli. Inoltre, una disposizione particolare stabilisce che i proprietari privati di foreste e le aziende forestali pubbliche di minore importanza possono promuovere la razionalizzazione dei loro esercizi noleggiando le macchine occorrenti dalle aziende forestali pubbliche. Tale possibilità, favorendo l'unione dei piccoli proprietari, riveste un'importanza particolare.

Limitando il contributo federale alle regioni di montagna, s'intende evidenziare che l'aiuto economico deve essenzialmente favorire la popolazione montana, duramente colpita dalla recessione dei redditi forestali.

L'articolo 1 del disegno elenca i principi già descritti dell'aiuto federale.

Nell'articolo 2, la somma minima dei mutui è stabilita, nel singolo caso, a 10 000 franchi. Tale limite relativamente ingente è stato scelto per il motivo seguente:

Dai proprietari di foreste pubbliche e dalle corporazioni forestali private si può ragionevolmente esigere l'autofinanziamento delle attrezzature minori (ad es. motoseghe) come anche delle spese residuali inferiori a 10 000 franchi. S'intende con ciò evitare inutili pratiche amministrative e riservare il denaro per le esigenze effettive.

Articolo 3. L'associazione delle piccole aziende è direttamente richiesta come necessario presupposto per la concessione di mutui. Poiché l'attrezzatura speciale (trattrici, argani e scortecciatrici) non è utilizzata a tempo pieno dai beneficiari dei mutui, quest'ultimi devono essere tenuti, secondo le circostanze, a mettere a disposizione degli altri proprietari forestali pubblici o privati le attrezzature acquistate grazie ai sussidi federali. Del rima-

nente, i mutui vanno concessi soltanto sul fondamento di pianificazioni aziendali e di esigenze debitamente giustificate.

Articolo 4. Da un'indagine svolta tra i Cantoni risulta che, per il prossimo decennio, sarà necessario lo stanziamento di un credito globale di 80 milioni di franchi.

Articolo 5. In deroga al disciplinamento nell'agricoltura, i mutui devono essere pagati dalla Confederazione direttamente ai Cantoni a favore dei richiedenti e non per il tramite di casse cantonali. Questa semplificazione è giustificata poiché il numero delle aziende considerate, nella selvicoltura, risulta ad essere notevolmente inferiore. Infatti, soltanto circa 1500 aziende forestali pubbliche dispongono di una superficie boschiva superiore a 100 ha, giustificante l'impiego di attrezzature più importanti e soltanto una frazione di esse è subordinata all'apporto dei crediti d'investimento.

Articolo 6. Nella determinazione del termine di rimborso del mutuo, occorre tener conto che i veicoli, le macchine e gli utensili devono essere sostituiti entro 10 anni. I mutui concessi per siffatti beni devono pertanto essere rufusi entro il suddetto termine; per contro, l'attuazione dei progetti di opere premunitrici e di rimboschimenti si estende sovente a un ventennio, cosicché, in tali casi, s'impone un adeguato differimento del termine.

I Cantoni devono essere tenuti a rispondere sussidiariamente del rimborso dei mutui, onde sia accresciuto il loro interesse per uno svolgimento razionale della campagna.

L'articolo 7 disciplina il rimborso dei mutui nel caso in cui gli utensili acquistati fossero utilizzati per altri scopi oppure ove le circostanze fossero mutate.

L'articolo 8 comprende le disposizioni finali.

La costituzionalità del presente atto legislativo è fondata sugli articoli 24, 31 *bis*, capoversi 2 e 3, lettera *a*, 42 *ter* e 64 della Costituzione federale.

I due disegni presentano un aspetto comune: ambedue infatti intendono, nel quadro delle possibilità legali e finanziarie della Confederazione, promuovere l'economia forestale in settori decisivi, affinché quest'ultima, anche in futuro, possa adempire i suoi compiti nell'interesse della comunità.

Con la presentazione di questo messaggio, riteniamo evasi i seguenti interventi parlamentari, ovvero i postulati dei signori

- Consigliere nazionale Welter, del 21 settembre 1961;
- Consigliere agli Stati Odermatt, del 12 ottobre 1965;
- Consigliere agli Stati Leu, del 5 marzo 1968;
- Consigliere nazionale Grünig, del 6 marzo 1968;
- Consigliere nazionale Lehner, del 6 marzo 1968;

Vi proponiamo pertanto di classificarli.

Vi raccomandiamo di approvare i due presenti disegni di legge federale e approfittiamo dell'occasione per assicurarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, della nostra alta considerazione.

Berna, 28 agosto 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Spühler

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente il potenziamento dell'aiuto all'economia forestale (Del 28 agosto 1968)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10029
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.09.1968
Date	
Data	
Seite	561-574
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 320

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.